



Nucleo Intervento Tutela Ambientale ODV

N.I.T.A ODV

ASSOCIAZIONE NAZIONALE

Sede Legale : Viale Ofanto , n. 102 – c/o Stadio Comunale "Pino Zaccheria"

71122 – FOGGIA – C. F. 94090140719

Sede Operativa: Via Sansevero,62 – 71122 FOGGIA - Tel./Fax 0881201866

Web: www.eraambiente.it; PEC guardiee.r.a.ambiente@pec.it e-mail: presidenzanazionale@eraambiente.com;



Associazione costituita ai sensi della Legge 11 Agosto 1991, nr. 266 Legge Quadro sul Volontariato

Esente da Bollo e Tasse di Concessione Governative ai sensi dell'art. 8 L. 11/08/1991, nr. 266

Convertito al nuovo Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117

del terzo settore - Art. 82 – comma 5 Disposizioni in materia di imposte

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO



ART. 1 Modifica della denominazione, sede e durata

È modificata la denominazione dell'associazione nazionale **"N.I.T.A. Era Ambiente Laboratorio Verde ODV"**, già costituita nel 2012 e denominata **"Fare Ambiente – Movimento Ecologista Europeo"** e successivamente dal gennaio 2018 al dicembre 2019 denominata **"E.R.A. AMBIENTE Laboratorio Verde"** Coordinamento Nazionale, in **"NUCLEO INTERVENTO TUTELA AMBIENTALE ODV"** con acronimo **"N.I.T.A. ODV"**, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore" o "C.T.S.") e successive modificazioni, così come sancito dal contenuto del Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 28 maggio 2022, svoltasi in 2^a convocazione che si allega in copia e ne costituisce parte integrante. L'associazione conserva la sede legale in Foggia (FG) al **Viale Ofanto n.102**. (Stadio Comunale Pino Zaccheria). L'eventuale trasferimento della sede all'interno del comune non comporterà modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.

Avendo già acquisita la qualifica di organizzazione di volontariato ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l'acronimo ODV senza che ciò comporti modifiche del presente atto. La denominazione dell'Associazione diventerà quindi **"NUCLEO INTERVENTO TUTELA AMBIENTALE ODV"** con acronimo **N.I.T.A. ODV** "dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

L'associazione ha durata illimitata.

Il Consiglio direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

L'organizzazione di volontariato opera in tutto il territorio Nazionale, su quello Regionale e, qualora occorresse, anche nel territorio Europeo a seguito della iscrizione nel Registro Generale del Volontariato ed in quelli degli specifici settori.

NUCLEO INTERVENTO TUTELA AMBIENTALE ODV " con acronimo **N.I.T.A. ODV** dispone di due propri marchi raffigurato da una forma di scudo verde il cui bordo e di colore rosso all'interno la scritta **"N.I.T.A."** di colore giallo al centro la raffigurazione di un aquila con ai piedi la scritta **"N.I.T.A."** interna ad un ulteriore **"scudo"** con fondo colore giallo oro al disotto un pomo di spada color giallo oro intersecato da una saetta di colore giallo, infine troviamo la scritta **Nucleo Intervento Tutela Ambientale** colore giallo registrato al Ministero Sviluppo Economico con numero 302021000040172 il secondo marchio raffigurato da un aquila all'interno di un cerchio di colore blu e nero con un albero di ulivo e la scritta a suo interno **N.I.T.A.** registrato con numero 302021000040184 presso il Ministero dello Sviluppo Economico. La proprietà dei contrassegni, che è qui allegato in testata allo statuto, con tutte le varianti possibili è di proprietà di **NUCLEO INTERVENTO TUTELA AMBIENTALE ODV** ed il suo uso è concesso per il raggiungimento degli scopi di cui al presente statuto.

ART. 2 Origini, Scopo, finalità e attività

ORIGINI L'associazione nasce in pratica nel 20/06/2012 con atto costitutivo registrato il 22/06/2012 presso l'agenzia dell'entrate di Foggia, indirizzo via Tito Serra,37/D nome di Fare Ambiente Laboratorio Verde di Foggia da una attività di volontariato sotto il grande ombrello di Fare Ambiente Movimento Ecologista Europeo. Dopo una eccezionale attività di volontariato durata per anni , al fine di rafforzare l'attività protezionistica dell'ambiente e della tutela degli animali, nella forma più diretta, con la delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci nel giorno 12 Novembre 2016 si decide di divenire **NUCLEO INTERVENTO TUTELA AMBIENTALE ODV** di Foggia e successivamente in data 2017 si deposita variazione presso Agenzia Entrate di Foggia come E.R.A ambiente laboratorio verde coordinamento provinciale di Foggia, Dopodiché maturando ancor più l'esperienza tecnico pratica protezionistica ambientale e la capacità di collaborare con le *istituzioni grazie alla collaborazione con eventuali soci giuridici, con i quali viene stipulato protocollo d'intesa, in ossequio alla normativa del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che di volta in volta verranno accorpati alla nostra istituzione con apposite delibere dell'Assemblea Straordinaria dei Soci che costituiranno parte integrale del presente statuto.*

Scopo, finalità e attività

L'Associazione realizza una specifica vocazione per l'ambiente, aderendo gratuitamente e volontariamente al movimento culturale ambientalista per l'affermazione della responsabile e decisa volontà di operare in ogni forma e con ogni mezzo costituzionali e quindi democratici, per l'adozione di provvidenze e di misure idonee alla tutela dell'ambiente, degli animali, con interventi tutela ambientale, di Protezione Civile, AIB (Incendi Boschivi), Soccorso Sanitario Zoofilo, contestualmente alla valorizzazione dello stesso, mediante lo sviluppo ordinato delle potenzialità territoriali, nonché delle risorse umane, individuali e collettive finalizzate al progresso integrale e, perciò, morale, civile e socio-economico della persona, in un contesto di armonia di rapporti tra la stessa e la natura.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in armonia con le finalità statutarie ed operative della **NUCLEO INTERVENTO TUTELA AMBIENTALE ODV** di seguito associazione di coordinamento nazionale

L'Associazione persegue le suddette finalità mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

in prevalenza opera per la tutela e la protezione dell'ambiente, del territorio e del mare, in sinergia e col supporto del suo nucleo per la tutela dell'ambiente che ha lo scopo di coadiuvare tutte le attività protezionistiche, preventive e di controllo operato dagli organi preposti alla tutela della flora e della fauna e del mare, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento Inoltre subordinatamente:

- (a) interventi e prestazioni sanitarie;
- (b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- (c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni;
- (d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, storico, paesaggistico e culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- (e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, musicali e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- (f) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- (g) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore;
- (h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- (i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa;
- (l) protezione civile in ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni ;
- (m) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata,

mediante la realizzazione delle seguenti azioni che vengono indicate a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- A.** promozione ed organizzazione in proprio o in collaborazione con terzi di convegni, manifestazioni, rassegne, seminari su tematiche sociali, ambientali, economiche, umanistiche e giuridiche nonché incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti allo scopo associativo;
- B.** progettazione, promozione, di attività di ricerca e di studio sulle tematiche sociali, ambientali;
- C.** produzione, distribuzione, diffusione di materiale scientifico, informativo, culturale, didattico attraverso qualsiasi strumento divulgativo anche per la gestione delle attività di carattere sociale, culturale coerenti con gli obiettivi associativi, anche in collaborazione con enti locali, luoghi di lavoro, istituti ed università;
- D.** supporto ausiliario alle istituzioni con un nucleo per la tutela dell'ambiente che ha lo scopo di coadiuvare tutte le attività protezionistiche, preventive e di controllo operato dagli organi preposti alla tutela della flora, della fauna, dei beni culturali, storici e paesaggistici in ausilio agli organi di Polizia Giudiziaria, alle Forze di Polizia, alla Polizia Locale e a tutte le organizzazioni protezionistiche ODV che hanno specifiche deleghe dai Comuni;
- E.** espletamento di ogni attività contrattuale in ottemperanza con le leggi in vigore necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi associativi;
- F.** stipula con enti pubblici e privati contratti e convenzioni per quanto attiene alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla salvaguardia del patrimonio ambientale, storico, artistico, marino, paesaggistico, ecologico, naturale e degli habitat, della tutela della fauna selvatica, della protezione degli animali, del patrimonio zootecnico, dei boschi e delle aree naturali con particolare attenzione alle forme di inquinamento dell'ambiente urbano, dell'aria, del suolo e delle acque, all'attività anti-piromane e antincendio boschivo, servendosi per la vigilanza delle guardie giurate con interventi sulla sicurezza in genere, sul disagio sociale, sulla viabilità e nelle attività di ordine e sicurezza pubblica ove richiesto dalle Autorità locali di P.S.;
- G.** formazione e svolgimento di attività nel settore della vigilanza faunistica, venatoria ed ambientale e delle attività di formazione, prevenzione e di intervento correlate nell'ambito della protezione civile in particolar modo alla prevenzione incendi;
- H.** costituzione di nuclei specifici per il monitoraggio, previsione, prevenzione, valutazione e mitigazione dei rischi, di soccorso sanitario, marittimo, fluviale, speleologico, alpino e stradale, di antincendio ivi compreso quello boschivo e la vigilanza ittica/venatoria/zoofila ed ambientale, le comunicazioni radio, il rilevamento dati meteo ambientali, il rilevamento aereo, il monitoraggio, la gestione di Centri Operativi Comunali (COC), Centri Operativi Misti (COM) e Centri di Coordinamento Soccorsi (CCS) della Prefettura competente per territorio;
- I.** proposizione agli enti pubblici ai sensi del T.U.L.P.S. e delle leggi generali e locali, la nomina delle proprie Guardie Ecologiche e Zoofile, Ittiche, Venatorie, Ambientali, ai fini della Tutela del Patrimonio zootecnico ed ambientale, che assumeranno la denominazione omnia comprensiva di Guardie Zoofile Ambientali;
- J.** avvalersi di eventuali mezzi o strumenti, propri o messi a disposizione dagli Enti convenzionati, per il perseguimento dei fini statuari;
- K.** gestione per conto di Enti o Società pubbliche o private beni o materiali destinati in beneficenza per l'alimentazione animale o di materiali o beni utili alla gestione materiale dei Laboratori, o attività destinate alla raccolta di fondi o prodotti da destinarsi agli animali o alla sovvenzione di essi ovvero alle strutture destinate ad accoglierli o a mantenerli oppure all'attività operativa dell'Associazione, altresì potrà effettuare le stesse attività ai fini della Protezione Civile, quindi destinando le raccolte a progetti specifici;
- L.** gestione beni mobili ed immobili di proprietà di enti pubblici, di privati, di enti locali e/o di opere pie, confiscati alla mafia per attività formative, di orientamento, di informazione, sociali e culturali, nonché per tutte quelle iniziative idonee alla diffusione della cultura, della legalità e alla produttività sociale dei beni assegnati e le cui attività siano previste e determinate nelle convenzioni di affidamento;

M. attuazione ogni forma di controllo sul rispetto della normativa ambientale comunitaria, nazionale e regionale nonché delle norme e delle convenzioni internazionali

N. gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e delle relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;

O. promozione di progetti, programmi e convenzioni nazionali e internazionali sulla tutela dell'ambiente e sull'attuazione dello sviluppo sostenibile, nonché, sulla tutela del patrimonio culturale, storico e artistico e monumentale.

P. svolgimento delle attività del servizio civile nazionale in base alle normative vigenti in materia;

Q. tutela e valorizzazione della fauna e della flora terrestre e marittima in particolar modo delle specie deboli o in via di estinzione;

R. L'esplicazione, sia nelle fasi della previsione e prevenzione che in quelle della repressione e soccorso, di attività di protezione civile in settori diversi dall'antincendio boschivo;

S. Unità cinofili da soccorso di persone scomparse in superficie e maceria (ma estendibile a tutte le altre possibilità di intervento con l'ausilio del cane);

T. del trasporto socio-umanitario, dei servizi di pronto soccorso e di emergenza per le strutture sanitarie, l'effettuazione di trasporti, presso luoghi di cura, strutture socio-sanitarie, sia per le persone che per gli animali

U. Nel quadro delle diverse attività e coerentemente svolge attività di Radiocomunicazioni di Emergenza - Settore Telecomunicazioni - e nelle Assistenza di Comunicazioni Radio in occasioni di manifestazioni e di emergenze nonché nei servizi di vigilanza Zoofila Ambientale, Protezione Civile;

V. Per l'attuazione degli obiettivi statuari, della Missione e dei programmi, **NUCLEO INTERVENTO TUTELA AMBIENTALE ODV**, potrà avvalersi anche di strumenti tecnici e tecnologici, di strutture quali oasi naturalistiche, riserve e altre aree naturali, di centri per il recupero della fauna selvatica in difficoltà, di centri per la cultura ecologica e l'educazione ambientale, di uno staff di lavoratori dipendenti e di lavoratori autonomi, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa applicabile, e di quant'altro risulti utile e opportuno.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 Soci

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Possono aderire all'associazione persone fisiche e persone giuridiche Enti, Associazioni, Scuole e Persone Giuridiche che svolgano attività compatibili e in linea, e comunque non in contrasto, con la Visione, i Principi, la Missione di **"NUCLEO INTERVENTO TUTELA AMBIENTALE ODV"**. La domanda di iscrizione è presentata dal legale rappresentante del soggetto richiedente, che deve possedere i requisiti necessari per l'iscrizione e deve attestare che le attività svolte dal soggetto rappresentato sono compatibili a quelle del N.I.T.A. che condividono le finalità della stessa e che intendono partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal C.T.S..

ART. 4 Diritti dei soci

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;
- Le modalità e procedure per l'esercizio di tali diritti saranno stabilite dal Regolamento generale e dalle deliberazioni del Consiglio direttivo.

ART. 5 Obblighi dei soci

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
-

ART. 6 Adesione

La richiesta di adesione va indirizzata al Consiglio Direttivo utilizzando un apposito modulo, e deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. TRATTAMENTO DATI

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, entro 60 giorni, avvalendosi del comitato scientifico nell'espletamento dell'istruttoria.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve motivare contestualmente la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro dieci giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Organo di Garanzia o, in mancanza, l'Organo di Controllo, o, mancando anche questo, l'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

ART. 7 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per morte (o scioglimento, se persona giuridica), recesso o esclusione.

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione dell'assemblea approvata con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il socio può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima.

La qualifica di socio si perde anche qualora non sia stata pagata la quota sociale nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il socio escluso può, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, impugnare la deliberazione di esclusione ricorrendo all'Organo di Garanzia o, in mancanza, all'Organo di Controllo, o, mancando anche questo, all'assemblea dei soci che deve essere appositamente convocato entro 30 giorni dal ricorso.

ART.8 Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Garanti (anche monocratico) se nominato
- l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore;
- l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del terzo settore;
- il Comitato Scientifico, se nominato

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, co.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione deve essere aperta a tutti i soci attivi e rispondere a criteri di democrazia e di uguaglianza, riservando un ragionevole numero minimo al genere meno rappresentato.

4. La durata degli organi sociali è di 3 (tre) anni. Chi è stato membro di un organo sociale per due mandati consecutivi non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

5. I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.

Art. 9 Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti da un anno e in regola con il versamento della quota associativa e le eventuali altre procedure previste per le adesioni ed i rinnovi.

Delibera su tutte le attività dell'associazione, in particolare:

- nomina e revoca il Presidente ed il Vicepresidente e i componenti degli altri organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva i bilanci;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se lo statuto non attribuisca la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- approva mozioni da sottoporre all'Esecutivo Nazionale dell'Associazione di **NUCLEO INTERVENTO TUTELA AMBIENTALE ODV**.

2. Ciascun socio ha diritto, direttamente o per delega, ad un voto.

3. Ogni socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti degli altri organi sociali.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e può essere, inoltre, convocata:

- a) ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;
- b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci.
- Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell'assemblea che deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'assemblea. La convocazione dell'Assemblea, sia in sessione ordinaria sia in sessione straordinaria, è fatta dal Presidente a mezzo di avviso pubblicato sul sito internet di **NUCLEO INTERVENTO TUTELA AMBIENTALE ODV** o mediante avviso all'Albo pretorio della stessa sede, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di adunanza, anche di un'eventuale seconda convocazione, almeno quindici giorni prima della data fissata.
5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
- L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
- Per modificare lo Statuto occorre la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione, la scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.
- Per la partecipazione all'Assemblea non sono ammesse deleghe. L'esito delle votazioni viene portato a conoscenza dei Soci mediante pubblicazione sul sito internet o mediante avviso posto nella sede di **NUCLEO INTERVENTO TUTELA AMBIENTALE ODV** all'Albo Pretorio.

Art. 10 Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
- È formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili nei limiti previsti dall'art. 8, co. 4, del presente statuto.
- L'Assemblea convocata per la nomina del Consiglio Direttivo indica anche il numero dei componenti.
- Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
- Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
3. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
- In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
5. Il Consiglio Direttivo può nominare un segretario tra i suoi componenti il quale coadiuverà il Presidente ed avrà i seguenti compiti:

- tenuta ed aggiornamento dei registri degli aderenti;
- disbrigo della corrispondenza;
- redazione e conservazione dei verbali della riunione dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
- Predisposizione dello schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di marzo;
- tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo.

Art. 11 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

E' eletto dall'Assemblea tra i soci, a maggioranza dei presenti, contestualmente al Consiglio Direttivo, con facoltà di essere eletto per più mandati consecutivi.

Dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio direttivo (e può essere prorogato in casi eccezionali dallo stesso prima del termine di scadenza al fine di coadiuvare il nuovo inserimento del consiglio tramite elezioni) e cessa il proprio mandato per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. La decadenza del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all'attività compiuta. In particolare:

- può delegare per la gestione delle attività operative il Vice-presidente, il Segretario e i Responsabili Operativi;
- conferisce le deleghe funzionali ai membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, o ne delega la Presidenza;
- predispone l'ordine del giorno e convoca le riunioni del Consiglio Direttivo;
- propone ed esegue la strategia del Movimento per il raggiungimento delle finalità statutarie;
- assicura l'indirizzo, il coordinamento e lo svolgimento delle attività secondo i dettami statuari di **NUCLEO INTERVENTO TUTELA AMBIENTALE ODV**;
- assicura la migliore gestione del patrimonio, delle risorse umane e dell'immagine di secondo le direttive dell'Esecutivo Nazionale e del Consiglio Direttivo locale;
- svolge attività di tesoreria e di controllo sulla gestione finanziaria e sulle attività svolte dai propri soci.

In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta quest'ultimo sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.

Il Presidente può designare uno o più Responsabili Operativi, comunemente definiti Coordinatori (se designato più di un coordinatore, questi assolvono il loro compito per attività diverse tra loro), per svolgere le attività di esecuzione delle politiche istituzionali ed attua i programmi operativi nel rispetto dei parametri e delle procedure previste dallo Statuto e dai regolamenti attuativi locali e nazionali vigenti. Esso gode di autonomia gestionale essendo diretto operativamente dai preposti dirigenti di ogni settore a livello nazionale (es. tutela ambientale e vigilanza Zoofila Ambientale, Protezione Civile, ecc.). Dura in carica il tempo previsto nel decreto di designazione e può essere rinnovato o rimosso previo parere o proposta vincolante del Coordinamento Nazionale ove il Coordinatore risulti assegnato. Per la durata della carica rivestita all'interno di **NUCLEO INTERVENTO TUTELA AMBIENTALE ODV**, il Coordinatore non potrà assumere incarichi di pari livello all'interno di partiti, sindacati ed altre organizzazioni simili, a qualsiasi livello.

Per la durata della carica rivestita all'interno di **NUCLEO INTERVENTO TUTELA AMBIENTALE ODV**, il Presidente non potrà assumere incarichi di pari livello all'interno di partiti, sindacati ed altre organizzazioni simili, sia a livello regionale che nazionale. Nel caso di sue dimissioni l'Assemblea avrà la facoltà di rieleggere un nuovo Presidente

Art. 16 Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 17 Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 18 Bilancio sociale e informativa sociale

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l'anno, l'associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicato sul suo sito internet.

Art. 19 Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 20 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

I predetti volontari formano dei gruppi operativi per la prestazione della propria opera gratuita, nelle attività istituzionali (Protezione Civile, vigilanza Zoofile Ambientale, ecc.) svolte a supporto dei principi e dei valori istituzionali dell'organizzazione. Gli operatori in regola con il versamento della quota sociale e di gestione, seguono appositi corsi di formazione suddivisi in vari livelli secondo le linee guida dettati dal Coordinamento Nazionale e sostengono prove didattiche e pratiche a dimostrazione della preparazione acquisita. Presso ogni "NUCLEO INTERVENTO TUTELA AMBIENTALE ODV" verrà stilata una graduatoria dei volontari idonei ad essere inseriti nell'organico di ogni Coordinamento preposto alla gestione degli stessi secondo il Regolamento Nazionale vigente nella materia.

Art. 21 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 22 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 23 Funzioni del Comitato scientifico

Il Comitato scientifico

L'obiettivo primario dell'Associazione può essere avvalorato e indirizzato con la collaborazione del Comitato Scientifico

Il Comitato è un organo consultivo che propone e verifica la scientificità dell'attività e dei progetti dell'associazione ed indirizza il direttivo; lo stesso Comitato è composto da persone qualificate e con esperienza nel campo della tutela dell'ambiente, del mare, della fauna e della flora o della formazione tecnico giuridica dell'associazionismo ed in particolare, esperti delle materie protezionistiche delle su indicate discipline.

Il comitato scientifico ha anche il compito di far osservare l'eventuale regolamento interno.

Il comitato aiuta il direttivo nella disamina delle domande di iscrizione all'associazione degli aspiranti, affinché godano dei requisiti che devono essere in linea agli obiettivi associativi e in regola con le prerogative legiferate secondo le norme vigenti.

Art. 24 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.

Il presente statuto è composto da n. 24 articoli e 11 pagine ed è stato approvato con verbale di Assemblea Straordinaria dei soci n. 02/2022 in data 28 maggio 2022.

**Per copia conforme
all'originale**



AGENZIA ENTRATE-UFFICIO DI FOGGIA

E' allegato all'atto privato registrato
il **03 GIU 2022** al N. **1112** Serie 3^a

Per il Dirigente Titolare

L'ADDETTO AL FRONT OFFICE (*)

Michele GERARDI

(*) per delega del Direttore Provinciale Michele GAMMAROTA